

YORKVILLE bhn S.p.A.**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte di modifica dello statuto sociale**

*ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 437/98
e dell'articolo 72 del Regolamento approvato con
Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999*

Proposta di modifica dell'art. 8) e dell'art. 15) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**Signori Azionisti,**

- 1) L'attuale art. 8 dello statuto sociale prevede che gli avvisi di convocazione siano pubblicati esclusivamente su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole-24Ore, il Giornale, Italia Oggi o MF. Per consentire alla Società di poter cogliere le migliori offerte economiche per la pubblicazione degli avvisi su altri quotidiani, si propone di allargare la rosa dei quotidiani inclusi nell'attuale art. 8 introducendo anche le seguenti testate giornalistiche: Finanza e Mercati, la Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Libero.

La proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto non configura alcuna ipotesi di recesso.

- 2) L'art. 2446 terzo comma del codice civile prevede che, ove le azioni emesse dalla società siano prive del valore nominale, come nel caso di Yorkville bhn S.p.A., lo statuto possa prevedere che la riduzione del capitale, di cui all'art. 2446 comma 2, sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione in forza di apposita delega. Poiché secondo l'orientamento prevalente, soprattutto in giurisprudenza, sarebbe illegittima la delibera di aumento del capitale sociale, quando esso risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, se non sia preceduta da delibera di copertura delle perdite, la riduzione delegata del capitale per perdite nel caso previsto dall'art. 2446, comma terzo, anche con riferimento agli aumenti di capitale relativi al contratto di Stand-By Equity Distribution Agreement, consentirebbe alla Società di provvedere in tempi molto rapidi e senza i costi legati alla tenuta di una assemblea alla adozione degli opportuni provvedimenti.

La proposta di modifica dell'art. 15 dello Statuto non configura alcuna ipotesi di recesso.

* * *

In merito a quanto sopra esposto si propone, pertanto, che l'Assemblea Straordinaria assuma la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1) di modificare l'articolo 8 e l'articolo 15 dello Statuto Sociale adottando il nuovo testo riportato di seguito raffrontato con il testo vigente:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8	Articolo 8
<p>L'assemblea è convocata a scelta del consiglio di amministrazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il Sole-24Ore o il Giornale o Italia Oggi o MF.</p> <p>La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia e anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblee sono regolati dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a otto giorni.</p> <p>Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>L'assemblea è convocata a scelta del consiglio di amministrazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: Finanza e Mercati, la Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Libero il Sole-24Ore, il Giornale, Italia Oggi o MF.</p> <p>La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia e anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblee sono regolati dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a otto giorni.</p> <p>Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
Testo vigente	Testo proposto
Articolo 15	Articolo 15
<p>Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può :</p> <p>a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;</p> <p>b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali;</p> <p>c) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.</p> <p>Sono altresì di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative</p>	<p>Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può :</p> <p>a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;</p> <p>b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali;</p> <p>c) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.</p> <p>Sono altresì di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o</p>

all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dell'art. 2506 ter.	soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dell'art. 2506 ter, nonché la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 3, del codice civile.
--	---

- 2) *conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate nonché per apportare al testo di tali deliberazioni e dello statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese."*

Milano, 19 marzo 2010
 Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Dott. Marco Prete